COMUNE DI PIEVE TORINA
Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 15-04-2017

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2017 (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E CONFERMA TARIFFE ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	**P**	**MARSILI CLAUDIO**	**P**
PETROFF JALAMOFF PETIA	**P**	**LUCCIO ELISABETTA**	**P**
CIUFFETTI GIANCARLO	**P**	**CRISTALLINI DANIELE**	**P**
LAPUCCI MANUELE	**P**	**LAPUCCI FERNANDO**	**P**
MARCHETTI ALESSANDRA	**P**	**SERVILI TIZIANA**	**P**
RIVELLI ATTILIO	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCHETTI ALESSANDRA
RIVELLI ATTILIO
LAPUCCI FERNANDO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

Il Sindaco propone la conferma delle aliquote del tributo comunale sui rifiuti (TARI) applicate nel 2016, facendo presente che i minori introiti conseguenti agli immobili dichiarati inagibili dopo gli eventi sismici del 2016, saranno coperti con la riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti in discarica e da trasferimenti statali compensativi dei maggiori costi e delle minori entrate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
A-che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e *collegato alla loro natura* e *valore* e *l'altro collegato all'erogazione* e *alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,* e *di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),* a *carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile,* e *nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata* a *finanziare i costi del servizio di raccolta* e *smaltimento dei rifiuti,* a *carico dell'utilizzatore»;*
B- che la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi da 639 al 714 del citato articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013;
C- che l'articolo 1, comma 682, della Legge di Stabilità 2014, prevede che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, che comprende le componenti riguardanti la Tasi, Tari e Imu;
D- che la Tari sostituisce la Tares, istituita e applicata dal Comune di Pieve Torina nell'anno 2013;
E –che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 03.09.2014, è stato approvato il Regolamento IUC, contenente anche la disciplina del servizio rifiuti;
F-che il comma 654 dell'articolo 1 della legge 147/2013, prevede che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio riguardanti il servizio rifiuti, ricomprendendo anche le spese di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *(Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche),* esclusi i costi dei rifiuti speciali al cui recupero provvedono a loro spese i produttori;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2016, con la quale è stato confermato il piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti dell'anno precedente, comprese le tariffe corrispondenti;

RITENUTO di applicare analoga conferma anche per l'anno 2017, per le motivazioni contenute nella relazione introduttiva del Sindaco;

VISTO l'art. 27, comma 8, legge 448 del 29/12/2001 (Finanziaria 2002), il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; la disposizione è confermata dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che testualmente afferma: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall' 1 gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono stati prorogati al 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTO l'articolo 44, 3^ comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016",* il quale prevede che:

3.***A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni***.

RILEVATO che Pieve Torina fa parte dell'elenco dei Comuni Allegato 1 al decreto legge 189/2016;

VISTA la propria competenza deliberativa in materia, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, per il quale le tariffe TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTI:
-il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 2014;
-i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art.49, comma1, del d.lgs.267/2000;

CON 11 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 11 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1)DI APPROVARE il piano finanziario (allegato A) e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), da applicare per il 2017.

2) DI DARE ATTO che le tariffe confermano quelle dell'anno 2016 ed hanno decorrenza 1 gennaio 2017.

3) DI FISSARE le seguenti scadenze di pagamento del tributo:

a) Rata di 1/3 : scadenza 30 novembre 2017
b) Rata di 1/3: scadenza 31 gennaio 2018
c) Rata di 1/3: scadenza 31 marzo 2018.

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le determinazioni di competenza.

5) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2017, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

6)DI DICHIARARE, con la stessa votazione innanzi riportata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato A alla deliberazione C.C. n. 9 del 15 aprile 2017

COMUNE DI PIEVE TORINA

(Provincia di Macerata)

PIANO FINANZIARIO
TARI 2017

PIANO FINANZIARIO
TARI 2017

1 Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", **in vigore dal 1 gennaio 2014**, **destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 **(TARES)**

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse sono i seguenti:

a) **per quanto riguarda la TARI:**
1)i criteri di determinazione delle tariffe;
2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) **per quanto riguarda la TASI:**
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b),* numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

-

2 Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Pieve Torina si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni)

Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, settimanalmente, con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione :
n. 1 autocarro con cassone;
n. 1 City Cat dotato di spazzole.

Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare con gli operatori in via straordinaria, le frequenze d'intervento.
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
-

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.
Nel 2013 è stata avviata la raccolta porta a porta che ha già riportato risultati positivi in termini di costi.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti le varie tipologie di rifiuti

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di riuscire a diminuire ulteriormente la quantità di prodotto indifferenziato da inviare allo smaltimento, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini.

a) Organizzazione del Servizio

Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, plastica, vetro, organico ed indifferenziato, è effettuato in tutto il territorio comunale. Nel solo capoluogo con il sistema "porta a porta" per plastica, carta e indifferenziato, con fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi sacchetti, con frequenza di raccolta come segue:

- Organico isole ecologiche con contenitori appositi ritiro tutti i giorni;

- Carta e Cartone il Venerdì;
- Vetro isole ecologiche con contenitori appositi;
- Plastica e metalli Martedì e Sabato
- Indifferenziato (secco) il lunedì.

Nelle frazioni viene utilizzato il sistema di raccolta presso una o più isola ecologica con frequenza di raccolta del COSMARI SRL negli stessi giorni sopra specificati per il Servizio "porta a porta".

Il servizio è gestito dalla Società COSMARI SRL , la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti indifferenziati prevalentemente presso la propria discarica ; gli altri materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, ecc) vengono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Obiettivo sociale

Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia delle utenze domestiche che per quelle non domestiche, integrata con i servizi dell'Isola Ecologica per le utenze domestiche; ci si attende una ormai crescente quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

3 Relazione al piano finanziario

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione agli interventi economici e ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Pieve Torina conta, al 31 dicembre 2016, n. 1458 abitanti.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestito dalla ditta COSMARI Srl

Flusso raccolta	Frequenza	Modalità di attuazione
Raccolta indifferenziata	1 volta/ settimana	Porta a porta + frazioni
Vetro	A necessità	Isola ecologica su appositi contenitori
Legno	A necessità	Isola ecologica su appositi contenitori in Località Sfercia
Verde – Rifiuti biodegradabili	A necessità	Isola ecologica su appositi contenitori in Località Sfercia
Farmaci	A necessità	Isola ecologica su apposito contenitore
Carta e cartone:	1 volta/settimana	Porta a Porta + frazioni
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi	A necessità	Isola ecologica su appositi contenitori in Località Sfercia
Imballaggi in materiali misti (multimateriali)	A necessità	Isola ecologica su appositi contenitori in Località Sfercia
Organico	Tutti i giorni	Isola ecologica su appositi contenitori
Plastica e metalli	2 volta/settimana	Porta a porta + frazioni

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

5.1 L'applicazione dell'IVA ai costi

E' opportuno chiarire sin dal principio che l'IVA versata dal Comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

A) COSTI DI GESTIONE (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprende:
a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.
Tali costi sono riferiti all'anno precedente (n-1) rispetto a quello per cui viene elaborato il presente Piano Finanziario (es. per il Piano Finanziario 2013 si devono considerare i costi relativi all'anno 2012). I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:

a. costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND);
b. costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD).

Per tutti i costi da inserire di seguito vale il principio dell'impiego promiscuo: qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato pro quota nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).
Tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) occorre individuare il costo del personale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana; come specifica il punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999. Il costo del personale va computato qui di seguito soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG) delineati più avanti. L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

A.1 I costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni	€ 15.000,00	
CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	Costi dei mezzi e personale relativi alla raccolta del rifiuto secco residuo, costi relativi alla raccolta del rifiuto ingombrante a domicilio; costi (ammortamento, nolo o acquisto) dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione residua o ingombrante	€ 54.088,32	
CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	Discarica o impianto di trattamento (anche termovalorizzatore) del rifiuto indifferenziato e relativi oneri tributari; costi di trattamento per rifiuti ingombranti	€ 33.600,00	
AC	Altri Costi	Raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio, campagne informative ed educative, costi di consulenza sul sistema di gestione rifiuti e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	€ 1.000,00	
Totale costi operativi di gestione rifiuti indifferenziati CGIND La sigla CSL è da imputare ai costi del Comune , quindi da escludere dal totale CGIND			**€ 103.688,32**	

A) Operazioni di sgombero della neve: l'art. 183, comma 1, lett. oo), d.lgs. 152/2006, definisce "Spazzamento delle strade" le modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito, operazioni il cui costo non entrerà pertanto nel PEF.

B) Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995 (Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica), costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento.

* = Tributo speciale compreso

B) COSTI COMUNI (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:
- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	Spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione; studi e consulenze in materia	€ 11.700,00	A
CGG	Costi generali di gestione	Costi di personale comunale o in appalto che segue l'organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 20.000,00	B
CCD	Costi comuni diversi	Costi di mantenimento/ funzionamento della struttura: utenze enel, acqua, gas, licenze utilizzo software, canoni manutenzione software, acquisto SW e HW.	€ 5.000,00	C; D
		Totale costi comuni CC	**36.700,00**	
	Recupero evasione	Quota derivante da recupero evasione nell'anno precedente, comprensiva di sanzioni e interessi	€ ,	E

A) Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all'applicazione della TARI e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011. È qui compreso anche il costo del personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)

B) Costi generali di gestione (CGG) derivano, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione. Nel caso di tariffa-corrispettivo, i costi in esame saranno ovviamente riferiti all'impresa affidataria del servizio. Tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).
C) Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.
D) Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come costi comuni, nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come costi d'uso del capitale.
E) Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

C) COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

L'all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d'uso capitale:
a) gli ammortamenti (Amm.);
b) gli accantonamenti (Acc.);
c) la remunerazione del capitale investito (Rn).

SIGLA	DEFINIZIONE LEGISLATIVA	CONSISTE IN	IMPORTO	NOTE
AMM	Ammortamenti	Ammortamenti, riferiti all'anno di riferimento, dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (impianti, mezzi, attrezzature, servizi)	€ 2.780,00	A; D
ACC	Accantonamenti	Accantonamenti del gestore per l'anno di riferimento. In questa voce possono essere inseriti gli "accantonamenti per le agevolazioni e le riduzioni"	€	B
R_n	Remunerazione del capitale investito	Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti	€	C; D
		Totale costi d'uso del capitale CK	**€ 2.780,00**	

A) Ammortamenti. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili a partire dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.
B) Accantonamenti. Questa voce riguarda le Società esterne all'ente per quanto segue: ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

C) Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:
- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.
Quando ci si pone nell'ottica di "acquisto del servizio" e non di erogazione con propri mezzi, i prezzi praticati dai fornitori incorporano già la remunerazione del capitale investito.

$$Rn = rn\ (KNn\text{-}1 + In + Fn)$$

TIPOLOGIA	SIGLA	CONSISTE IN	IMPORTO

R_n = Remunerazione del Capitale Investito	**r_n**	Tasso di remunerazione del capitale impiegato (tasso lordo di Banca Italia aumentato di 2 punti percentuali). Si assume come riferimento l'indice "Rendistato lordo" del mese di settembre antecedente all'anno di riferimento, pubblicato sul supplemento al bollettino della Banca d'Italia	2% + 4,246% = **6,246%**
	KN_{n-1}	Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)	€ ,
	I_n	Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento	€ ,
	F_n	Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.	€ ,

D) Mutui. Ferma restando l'irrilevanza delle rate di mutuo:
a) gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD;
b) le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli ammortamenti per l'anno di riferimento (AMMn);
c) i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo della remunerazione del capitale investito Rn (da parte del Comune).

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) fissi **:** CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili **:** CRT + CTS +CRD + CTR

fissa	Valori	variabile	Valori
CSL	€ 15.000,00	CRT	€ 54.088.32
CARC	€ 11.700,00	CTS	€ 33.600,00
CGG	€ 20.000,00	CRD	€ 7.200,00
CCD	€ 5.000,00	CTR	€ 5.000,00
AC	€ 1.000,00		
CK	€ 2.780,00		
Totali	€ 55.480,00		€ 99.888,32

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, **la parte variabile** è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.
Il totale dei costi è al netto della quota provinciale del 5%.
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).
Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa (TPF) è pari ad € 55.480,00, mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (TPV), è di € 99.888,32.
Nel regolamento sono definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Allegato B alla deliberazione C.c. n. del

Comune di PIEVE TORINA
Elenco codici tabella Tariffe

Codice	Descrizione	Valore
0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	1,5500
0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	1,7000
0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,7500
0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,8000
0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,8500
0006	CAT. DOMESTICA 6+OCCUPANTI	1,9000
0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	1,5000
0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	1,6500
0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,7500
0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,800
0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,8500
0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+OCCUPANTI	1,9000
0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	2,0000
0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPORT.	1,8000
0103	STABILIMENTI BALNEARI	2,0000
0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	1,8000
0105	ALBERGHI CON RISTORANTI	2,4000
0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,9000
0107	CASE DI CURA E RIPOSO	2,4000
0108	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	2,2000
0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,3000
0110	NEGOZI VENDITA DIRETTA IN GENERE	1,9500
0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,9500
0112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	2,2000

0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1,9500
0114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,9500
0115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI BPRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,2000
0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	2,4500
0117	BAR CAFFE' PASTICCERIA	2,4500
0118	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	2,4500
0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,2000
0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	2,4500
0121	DISCOTECHE NIGHT CLUB	3,0000

E’ fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all’originale.
Lì,05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n. ……..

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-04-2017

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 16-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE